

DELIBERA N. 128/11/CSP

SANZIONE ALLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA N. 116/11/CSP (SKYTG24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 13 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTA la delibera n. 224/11/CONS del 28 aprile 2011, recante "*Provvedimento sul rispetto dei principi in materia di informazione nei telegiornali durante le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*";

VISTA la delibera n. 116/11/CSP del 13 maggio 2011, con la quale è stato rivolto alla società SKY Italia un ordine di immediato riequilibrio affinché tutte le edizioni del telegiornale Sky Tg24 nelle ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) realizzassero il completo equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, sia nel tempo di parola che in quello di notizia,

recuperando gli squilibri verificatisi nelle settimane precedenti, con l'avvertenza che l'Autorità avrebbe verificato l'osservanza dell'ordine impartito attraverso un monitoraggio giornaliero e che in caso di sua inosservanza, tenuto conto dei richiami già rivolti, avrebbe applicato, senza ulteriore preavviso, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, nonché, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lett. a) della legge n. 28/2000, la trasmissione del messaggio recante l'indicazione della violazione commessa e della sanzione irrogata;

VISTA la delibera n. 117/11/CSP del 10 maggio 2011, con la quale l'Autorità, alla luce dell'esposto presentato dall'Unione di Centro in data 6 maggio 2011, con specifico riferimento ai confronti televisivi programmati sulla testata Sky Tg24 per i giorni 11, 12 e 13 maggio 2011, tra due (o tre) soli candidati nelle competizioni elettorali per l'elezione del Sindaco dei comuni di Milano, Torino e Napoli, con esclusione del candidato sindaco collegato alla lista del partito esponente, ha invitato Sky Italia ad assicurare il rispetto del principio di effettiva parità di trattamento e di pari opportunità di ascolto e visibilità nei confronti tra candidati sindaci e nelle rappresentazione delle forze politiche;

VISTA la delibera n. 119/11/CSP del 10 maggio 2011, con la quale, in relazione all'esposto dell'Unione di Centro del 7 maggio 2011 che lamentava uno squilibrio del tempo di parola attribuito all'UDC dal notiziario Sky Tg 24, l'Autorità ha rilevato di aver già provveduto in merito ai fatti segnalati mediante l'ordine impartito a Sky con la delibera n. 116/11/CSP di recuperare gli squilibri verificatisi nelle settimane precedenti;

VISTI gli ulteriori esposti trasmessi all'Autorità dell'Unione di Centro in data 11 maggio 2011 con i quali è stata segnalata la possibile violazione delle norme in materia di par condicio e di pluralismo dell'informazione con specifico riferimento ai confronti trasmessi da Sky Tg24 il giorno 9 maggio 2011 (confronto tra i candidati sindaci PD e PDL per il Comune di Bologna), il giorno 10 maggio (confronto tra i candidati PD e IDV al comune di Napoli) e il giorno 11 maggio (confronto tra i candidati sindaci PD e PDL per il Comune di Milano), con esclusione del candidato sindaco collegato alla lista del partito esponente per l'elezione dei relativi consigli comunali, evidenziando che tale comportamento sarebbe in contrasto con i principi di parità di trattamento e di pari opportunità di ascolto e di visibilità dei candidati alla competizione elettorale, come desumibili dall'articolo 5 della legge 28/2000 e dall'articolo 6 della delibera n. 80/11/CSP;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla Società Sky Italia in data 13 maggio nelle quali è stato osservato, in sintesi, che:

- i programmi di informazione - quali quelli in argomento - sono sottratti alla rigida disciplina prevista dalla legge n. 28 del 2000 per i programmi di comunicazione politica, come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155/2002, essendo, invece, soggetti al criterio della parità di

- trattamento, il quale, secondo la prassi e l'interpretazione dell'Autorità, va inteso nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga;
- l'esponente non può lamentare il mancato invito ad uno specifico programma informativo, essendo tali decisioni rimesse alle libere scelte editoriali delle testate;
 - l'esponente omette, peraltro, di riferire che Sky Italia aveva rivolto ai candidati sindaci dell'UDC nelle città di Milano, Bologna e Napoli un invito ad essere intervistati, ma a tale invito i candidati hanno opposto rifiuto; tali inviti sono stati reiterati anche nei giorni successivi ed il candidato sindaco di Milano ha così partecipato per 12 minuti e 40 secondi ad un programma informativo di Sky andato in onda l'11 maggio;

CONSIDERATO, con riferimento all'ordine impartito con la delibera n. 116/11/CSP e richiamato nella delibera n. 119/11/CSP, che dai dati del monitoraggio forniti dalla Società Isimm Ricerche, risulta che nella giornata di mercoledì 11 maggio la testata giornalistica Sky Tg24 non ha dedicato alcun tempo di parola all'Unione di Centro sul totale del tempo di parola destinato ai soggetti politici ed istituzionali e il 2,96% del tempo di notizia e che nella giornata di giovedì 12 maggio ha dedicato al soggetto politico esponente l' 1,05% del tempo di parola e l'1,65 % del tempo di notizia;

CONSIDERATO, che alle trasmissioni di confronto tra i candidati sindaci di Bologna, Napoli, Milano e Torino, andati in onda, rispettivamente, il 9, 10, 11 e 12 maggio, ciascuno della durata di circa un'ora e più volte replicati nel corso delle giornate, non ha partecipato il candidato sindaco UDC, al quale è stato attribuito, in disparte da tali confronti, nella giornata dell'11 maggio 2011 un tempo di 12 minuti e 40 secondi;

CONSIDERATO, altresì, sempre con riferimento ai citati programmi di confronto tra candidati sindaci, che il conduttore della trasmissione, nell'ambito del confronto trasmesso il 9 maggio tra i candidati sindaci di Bologna (Virginio Merola – candidato del centro-sinistra e Manes Bernardini – candidato del centro-destra) ha affermato che “insomma uno di voi quasi certamente lo possiamo dire sarà sindaco di Bologna”;

RILEVATO che tale comportamento non appare conforme alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma delle quali nei programmi di informazione devono essere garantiti la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6 della delibera n. 80/11/CSP nel periodo di campagna elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale

dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche. I direttori responsabili dei programmi nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve tuttavia conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che la differenza tra i programmi di comunicazione politica e quelli di informazione, da ultimo riaffermata dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato (sentenze n. 11187/2010 e n. 01943/2011 nei confronti della stessa Sky), non comporta che i programmi di informazione siano del tutto esonerati da regole. Al riguardo, si rappresenta come lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza citata abbia sottolineato che *“D'altra parte la “diversità” della disciplina dei programmi di informazione non esonera gli stessi da qualsivoglia regola, posta proprio in sintonia con il citato comma 1 dell'art. 5 della l. n. 28/2000 e volta appunto ad assicurare, data la rilevanza e la delicatezza del periodo elettorale, l'equilibrio complessivo del sistema radiotelevisivo e tra le diverse forze politiche in lizza, nell'ambito del pluralismo, della parità di accesso, della completezza, dell'imparzialità dell'informazione”*. Tali prescrizioni, prosegue il Consiglio di Stato *“ debbono apparire “ispirate dal ragionevole intento di prevenire in ogni modo qualsiasi influenza” sulle scelte degli elettori, come afferma la Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2002....”*;

CONSIDERATO che i confronti tra candidati sindaci sono tali da catturare con decisione l'attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi negli ultimi giorni di campagna elettorale, e postulano la necessità, dovendosi i palinsesti televisivi adattare alle regole stabilite per legge e non il contrario, di rispettare il criterio di effettiva parità di trattamento, al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali e limitare, così, le libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che dai dati del monitoraggio dell'11 e 12 maggio relativi alla testata Sky Tg24 emerge il mancato rispetto dell'ordine impartito con la delibera n. 116/11/CONS, non avendo l'emittente proceduto al riequilibrio nei confronti dell'UDC nei notiziari; inoltre il tempo attribuito da Sky al candidato UDC al comune di Milano nella giornata dell' 11 maggio, non appare soddisfacente del rispetto del principio di effettiva parità di trattamento e di pari opportunità di ascolto e visibilità nei confronti tra candidati sindaci e nelle rappresentazione delle forze politiche, circostanza che aggrava l'inottemperanza alla citata delibera n. 116/11/CSP;

RILEVATA, pertanto, l'inottemperanza all'ordine impartito con la citata delibera n. 116/11/CSP del 10 maggio 2011 e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, pari nel minimo edittale a euro 10.330,00 e nel massimo edittale a euro 258.230,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti illustrati nella misura di circa 10 volte il minimo edittale, pari a euro 100.000 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere deve ritenersi elevata per la rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: l'attività svolta dalla società non risulta adeguata a tale scopo, rilevandosi, viceversa, la mancata osservanza dell'ordine impartito dall'Autorità con la delibera n. 116/11/CSP, aggravata dal mancato rispetto dell'invito ad osservare la parità di trattamento di cui alla delibera n. 117/11/CSP;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Sky Italia è abilitata al servizio di diffusione televisiva via satellite ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

Alla Società SKY Italia S.p.A., esercente il canale Sky Tg24:

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, come accertata in premessa;
- di trasmettere tempestivamente, nel corso del primo notiziario utile, un messaggio recante il seguente testo letterale " Il notiziario Sky tg24 non ha ottemperato all'ordine di riequilibrio impartito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

con delibera n. 116/11/CSP, non assicurando il principio della parità di trattamento tra le forze politiche”

INGIUNGE

Alla citata società di versare la predetta la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 127/11/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a questa Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola